

REGOLAMENTO (CE) N. 1144/2001 DELLA COMMISSIONE**dell'11 giugno 2001****che fissa, ai fini del regolamento (CE) n. 411/97, il massimale dell'aiuto finanziario comunitario concesso alle organizzazioni di produttori che istituiscono un fondo di esercizio per il 2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 411/97 della Commissione, del 3 marzo 1997, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, riguardo ai programmi operativi, i fondi d'esercizio e l'aiuto finanziario comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1923/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, prevede la concessione di un aiuto finanziario comunitario alle organizzazioni di produttori che costituiscono un fondo di esercizio. A norma del paragrafo 5 dello stesso articolo, a decorrere dal 1999 l'aiuto finanziario deve essere fissato al 4,5 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori, a condizione che l'importo totale degli aiuti finanziari sia inferiore al 2,5 % del totale del fatturato di tutte le organizzazioni di produttori.

- (2) Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione in applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 411/97, l'aiuto finanziario applicato per il 2000 dalle organizzazioni di produttori ammonta a 342,46 milioni di EUR a fronte di un fatturato totale di tutte le organizzazioni di produttori pari a 12 753,69 milioni di EUR. Il massimale dell'aiuto finanziario comunitario suddetto deve essere quindi fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'aiuto finanziario comunitario di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 è fissato al 3,4780 % del valore della produzione commercializzata di ciascuna organizzazione di produttori per le domande di aiuto relative al 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 62 del 4.3.1997, pag. 9.

⁽²⁾ GU L 238 del 9.9.1999, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.